

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2867}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri

Presentato il 7 maggio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge provvede all'istituzione della VI, VII e VIII qualifica funzionale nell'ambito del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Com'è noto tale categoria di personale, numericamente esigua, è attualmente inquadrata nei livelli corrispondenti alle sole ex carriere ausiliaria ed esecutiva, non essendo stati finora istituiti i ruoli delle carriere superiori. In ragione di tale limitazione di ruoli, il personale in questione

non ha potuto finora usufruire dei meccanismi di mobilità verticale previsti per la generalità dei pubblici dipendenti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dalla legge 11 luglio 1980, n. 312. Sembra pertanto doveroso intervenire con un provvedimento legislativo che valga a sanare tale limitazione nello sviluppo di carriera, determinatasi nell'ambito del pubblico impiego per la sola categoria del personale del ruolo della Presidenza del Consiglio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In particolare, il disegno di legge disciplina i meccanismi di inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, adottando criteri già stabiliti in occasione di analoghi interventi legislativi per particolari categorie di pubblici dipendenti.

Le disposizioni predette si applicano anche al personale addetto all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che ha acquisito il diritto ad essere inquadrato nei ruoli della Presidenza in base all'articolo 3 del decreto-legge n. 283 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, senza peraltro ottenere l'inquadramento medesimo a causa della ricordata mancata istituzione delle qualifiche superiori.

L'applicazione della nuova normativa anche al personale della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica è intesa a consentirne una collocazione nelle varie qualifiche più rispondente alle effettive mansioni svolte in conseguenza delle particolari attribuzioni conferite alla predetta direzione generale, specialmente in sede di applicazione della recente legge sull'editoria.

Infine, per il personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio si prevede una indennità mensile non pensionabile (da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro del tesoro) in considerazione dei peculiari compiti a supporto delle funzioni di direzione e di coordinamento rimesse dall'articolo 95 della Costituzione al Presidente del Consiglio.

Con l'articolo 9, si provvede alla copertura finanziaria del provvedimento, i cui oneri sono valutati in lire 500 milioni per l'anno 1985 ed in lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, conseguentemente, deve intendersi ridotto per gli stessi importi l'accantonamento di fondo globale del bilancio pluriennale 1985-1987 finalizzato all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, inteso a dare copertura all'atto Camera n. 1911 concernente « Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Per le illustrate finalità riparatorie del disegno di legge, il Governo confida in una celere approvazione del medesimo da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituite le qualifiche funzionali di cui all'unita tabella, secondo le dotazioni organiche nella stessa indicate.

ART. 2.

1. Il personale che già appartiene ai ruoli organici della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 12 maggio 1964, n. 303, della legge 4 gennaio 1968, n. 1, dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, può chiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, qualora tale qualifica sia superiore a quella spettantegli ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, se:

a) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero sia in possesso dei requisiti rispettivamente stabiliti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

b) abbia lodevolmente esercitato, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore.

2. Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame colloquio, dal personale che sia in

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1.

3. Al personale inquadrato a norma del presente articolo è riconosciuta per metà l'anzianità maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella d'inquadramento.

4. Ai fini economici, la determinazione del trattamento spettante al personale predetto è effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

ART. 3.

Nelle qualifiche istituite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è altresì inquadrato, con le modalità di cui all'articolo precedente, il personale di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, per il quale non è stato possibile operare il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per la mancanza delle qualifiche funzionali corrispondenti alle ex carriere direttiva e di concetto.

ART. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge si applicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche al personale del ruolo organico della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica.

ART. 5.

Gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

possono avvenire anche in soprannumero nella qualifica, salvo successivo riassorbimento.

ART. 6.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti rimasti disponibili nei ruoli dopo le operazioni di inquadramento di cui alla presente legge sono conferiti mediante concorsi riservati, ai quali è ammesso il personale già appartenente al ruolo stesso in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 7.

1. Alle operazioni di inquadramento di cui al precedente articolo 2, che devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, e così composta:

a) da tre funzionari in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, dei quali uno del ruolo organico della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica;

b) da un impiegato del ruolo organico della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alle leggi 12 maggio 1964, n. 303, e 4 gennaio 1968, n. 1;

c) da un impiegato tratto dal personale in servizio presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un impiegato del ruolo organico della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica.

2. Per ciascuno dei componenti sono nominati i rispettivi supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri appartenente all'ottava qualifica funzionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme relative agli adempimenti richiesti per l'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli.

ART. 8.

1. Al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuita una indennità mensile non pensionabile nella misura stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del tesoro.

2. L'indennità di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto.

3. È fatta salva la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza.

ART. 9.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 500 milioni per l'anno 1985 ed in lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Alla spesa relativa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA

QUALIFICA FUNZIONALE	POSTI
—	—
VIII	30
VII	70
VI	100